

Allegato D

Testo vigente	Testo modificato
<p><i>Capo I</i> <b>DISPOSIZIONI GENERALI E ORGANIZZATIVE</b> Art. 1 <i>Oggetto e finalità</i> 1. Nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia degli ecosistemi acquatici, la presente legge disciplina la gestione della fauna ittica e la pesca nelle acque interne, (45) con l'obiettivo di conservazione, incremento e riequilibrio delle popolazioni ittiche, per assicurarne la corretta fruibilità. 2. Costituisce esercizio di pesca ogni atto volontario diretto alla cattura o all'uccisione di fauna ittica. 3. Ai fini della presente legge sono considerati fauna ittica i pesci viventi nelle acque interne. (46) 4. La fauna ittica appartiene a chi legittimamente la cattura.</p>	<p><i>Capo I</i> <b>DISPOSIZIONI GENERALI E ORGANIZZATIVE</b> <i>Art. 1</i> <i>Oggetto e finalità</i> 1. Nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia degli ecosistemi acquatici, la presente legge disciplina la gestione della fauna ittica e la pesca nelle acque interne, (45) con l'obiettivo di conservazione, incremento e riequilibrio delle popolazioni ittiche, per assicurarne la corretta fruibilità. 2. Costituisce esercizio di pesca ogni atto volontario diretto alla cattura o all'uccisione di fauna ittica. 3. Ai fini della presente legge sono considerati fauna ittica i pesci viventi nelle acque interne. (46) 4. La fauna ittica appartiene a chi legittimamente la cattura.</p>
<p><i>Art. 2</i> <i>Acque interne</i> 1. Sono soggette alla disciplina della presente legge le acque pubbliche interne di interesse per la pesca. 2. Ai fini della presente legge sono considerate acque interne quelle a monte della congiungente i punti più foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici, naturali o artificiali, individuata traguardando dal punto più foraneo di una sponda il punto più foraneo dell'altra. 3. Sono considerate acque interne di interesse per la pesca tutte le acque pubbliche in cui, per la qualità delle acque stesse, possono vivere popolazioni ittiche allo stato naturale. (47)</p> <p>3 bis. Le aste principali delle acque interne di interesse per la pesca sono individuate con atto della competente struttura della Giunta regionale e inserite in un apposito elenco. (48) 4. La Regione, in accordo con l'autorità competente in materia di demanio marittimo, può (6) collocare segnali al fine di delimitare le acque interne. 5. I comuni adottano provvedimenti al fine di consentire a tutti i cittadini l'accesso ai corpi idrici idonei alla pesca e la fruizione delle sponde, anche tenendo conto delle servitù esistenti.</p> <p>5 bis. Gli invasi naturali ed artificiali presenti all'interno dei parchi urbani sono gestiti, per le finalità della presente legge, dai comuni competenti per territorio.</p>	<p><i>Art. 2</i> <i>Acque interne</i> 1. Sono soggette alla disciplina della presente legge le acque pubbliche interne di interesse per la pesca, <b>ad esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nel sistema regionale delle aree naturali protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010).</b> 2. Ai fini della presente legge sono considerate acque interne quelle a monte della congiungente i punti più foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici, naturali o artificiali, individuata traguardando dal punto più foraneo di una sponda il punto più foraneo dell'altra. 3. Sono considerate acque interne di interesse per la pesca tutte le acque pubbliche in cui, per la qualità delle acque stesse, possono vivere popolazioni ittiche allo stato naturale. (47)</p> <p>3 bis. Le aste principali delle acque interne di interesse per la pesca sono individuate con atto della competente struttura della Giunta regionale e inserite in un apposito elenco. (48) 4. La Regione, in accordo con l'autorità competente in materia di demanio marittimo, può (6) collocare segnali al fine di delimitare le acque interne. 5. I comuni adottano provvedimenti al fine di consentire a tutti i cittadini l'accesso ai corpi idrici idonei alla pesca e la fruizione delle sponde, anche tenendo conto delle servitù esistenti.</p> <p>5 bis. Gli invasi naturali ed artificiali presenti all'interno dei parchi urbani sono gestiti, per le finalità della presente legge, dai comuni competenti per territorio.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 3</i> <b>Competenze della Regione (7)</b></p> <p>Abrogato. <i>Art.</i> 4 <i>Consulta ittica regionale</i> 1. Il Presidente della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Consulta ittica regionale, organo consultivo della Giunta regionale. 2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è composta: a) dal dirigente regionale competente; b) dai rappresentanti delle associazioni dei pescatori</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 3</i> <b>Competenze della Regione (7)</b></p> <p>Abrogato. <i>Art.</i> 4 <i>Consulta ittica regionale</i> 1. Il Presidente della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Consulta ittica regionale, organo consultivo della Giunta regionale. 2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è composta: a) dal dirigente regionale competente; b) dai rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti di cui all'articolo 4 ter; c) da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste</p>

## Allegato E

### SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: Esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette dall'ambito di applicazione della legge. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

#### I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

##### 1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche* **NO**

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*  SI  NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17-05-2018 (punto N 1)**

Proposta di legge *N 1* del 17-05-2018

*Proponente*

ENRICO ROSSI  
MARCO REMASCHI  
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

*Pubblicità / Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Paolo BANTI*

*Estensore SILVIO GHISOLFI*

*Oggetto*

Esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette dall'ambito di applicazione della legge.  
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)

*Presenti*

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

*Assenti*

VINCENZO  
CECCARELLI

ALLEGATI N°5

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Articolato
B	Si	Cartaceo+Digitale	Relazione illustrativa
C	Si	Cartaceo+Digitale	Relazione tecnico-normativa

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Vista la proposta di legge “Esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette dall’ambito di applicazione della legge. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)“

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 19 aprile 2018;

A voti unanimi

### DELIBERA

Di approvare la proposta di legge “Esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette dall’ambito di applicazione della legge. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) allegata al presente atto (allegato A), e i documenti a corredo: relazione illustrativa della proposta di legge (allegato B), relazione tecnico normativa (allegato C), testo coordinato (allegato D) e scheda aiuti di Stato (allegato E), disponendone l’inoltro al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
PAOLO BANTI

IL DIRETTORE  
ROBERTO SCALACCI

Esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette dall'ambito di applicazione della legge. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)

Preambolo

Sommario

Art. 1 – Acque interne. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2005

Art. 2 – Divieti. Modifiche all'articolo 18 bis della l.r. 7/2005

Art. 3 – Vigilanza e sanzioni. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 7/2005

## PREAMBOLO

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettere l) e n) dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Considerato quanto segue:

1. in sede di verifica di legittimità costituzionale della legge regionale 17 ottobre 2017, n. 59 (Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005) la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva sollevato un dubbio di legittimità con riferimento all'articolo 2, comma 1 della suddetta legge nella parte in cui non prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione della legge delle acque interne presenti nelle aree protette. Al fine di dare seguito all'impegno assunto di modificare la legge, si interviene per chiarire che le norme regionali che regolano l'esercizio della pesca nelle acque interne non si applicano alle acque interne presenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali statali e nelle aree protette regionali. Conseguentemente, si modifica anche la norma relativa alla vigilanza per eliminare il riferimento agli agenti dipendenti di parchi nazionali e regionali;

2. è necessario modificare la norma che prevede i divieti per l'installazione delle reti da pesca e delle reti da posta. In particolare, è necessario reintrodurre i divieti d'installazione delle reti da posta previsti dal regolamento che per mero errore materiale non erano stati riportati nella l.r. 59/2017. Inoltre, a seguito di una più approfondita valutazione tecnica per le reti da pesca è opportuno rimodulare la relativa disciplina di divieto al fine di non limitare eccessivamente le attività di pesca, anche laddove questo non risponderebbe ad obiettivi di tutela della fauna ittica.

Approva la presente legge

## Relazione illustrativa

In sede di esame della legge regionale il Ministero dell'ambiente aveva sollevato un dubbio di legittimità costituzionale della legge 59/2017 con riferimento all'articolo 2, comma 1 nella parte in cui non prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione della legge delle acque interne presenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali statali, e nelle aree protette regionali, dal momento che la disciplina delle aree protette ricade nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La Giunta regionale, al fine di evitare l'avvio del procedimento di impugnativa costituzionale, si è impegnata a modificare la legge per chiarire espressamente che le norme che regolano l'esercizio della pesca nelle acque interne non si applicano alle acque interne presenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali statali, e nelle aree protette regionali. Conseguentemente si interviene sulla norma relativa alla vigilanza per eliminare il riferimento agli agenti dipendenti di parchi nazionali e regionali;

Inoltre la proposta interviene in materia di divieti relativi all'installazione delle reti da pesca e delle reti da posta. In particolare è necessario reintrodurre i divieti d'installazione delle reti da posta previsti dal regolamento che per mero errore materiale non erano stati riportati nella legge di modifica n.59/2017. Inoltre, a seguito di una più approfondita valutazione tecnica per le reti da pesca è opportuno rimodulare la relativa disciplina di divieto al fine di non limitare eccessivamente le attività di pesca, anche laddove questo non risponderebbe ad obiettivi di tutela della fauna ittica.

## ARTICOLATO

L'articolo 1 modifica l'articolo 2 della l.r. 7/2005 per precisare, al fine di recepire l'osservazione sollevata dal Governo, che le acque interne presenti nelle aree protette non rientrano nel campo di applicazione di questa legge ma sono disciplinate nell'ambito della propria normativa nazionale e regionale di riferimento.

L'articolo 2 modifica l'articolo 18 bis della l.r. 7/2005 in materia di divieti per stabilire che è vietato disporre le reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta e le reti da posta ad una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d'acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d'acqua.

L'articolo 3 modifica l'articolo 20 della l.r. 7/2005, sempre al fine di recepire l'osservazione sollevata dal Governo, per eliminare dall'elenco dei soggetti preposti alla vigilanza sull'applicazione della l.r. 7/2005 gli agenti dipendenti dai parchi nazionali e regionali.

## **ALLEGATO C**

### **Relazione tecnico-normativa**

## **I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario**

### **1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo**

Con la proposta di modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) si persegue l'obiettivo di:

- di superare un'osservazione sollevata dal Governo in sede di verifica di legittimità delle modifiche introdotte con la legge regionale 17 ottobre 2017, n. 59 (Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005) che ha chiesto di chiarire che non rientrano nel campo di applicazione della legge le acque interne presenti nelle aree protette.

- di reintrodurre i divieti d'installazione delle reti da posta previsti dal regolamento che per mero errore materiale non erano stati riportati nella l.r. 59/2017. Inoltre, a seguito di una più approfondita valutazione tecnica per le reti da pesca è opportuno rimodulare la relativa disciplina di divieto al fine di non limitare eccessivamente le attività di pesca, anche laddove questo non risponderebbe ad obiettivi di tutela della fauna ittica.

### **2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta**

La materia coinvolta dall'intervento normativo è la gestione ittica e la pesca nelle acque interne

### **3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia**

La proposta è compatibile con il quadro normativo nazionale

### **4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia**

La proposta non ha effetti su altre leggi regionali

### **5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

La proposta è compatibile con i principi costituzionali e statutari

### **6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto**

La proposta è compatibile con l'ordinamento europeo